

**Atto Senato n. 2362**

**Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione**

**RAPPORTI TRA OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE E OPPOSIZIONE DISTRIBUTIVA**

L'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata può avere ad oggetto – come l'opposizione pre-esecutiva (o “a precetto”) – la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, quando si negano l'esistenza del diritto di credito incorporato nel titolo stragiudiziale oppure la sussistenza originaria o la validità/esistenza del titolo esecutivo o quando si afferma l'intervenuta inefficacia del titolo stesso per sopravvenienza di fatti impeditivi o estintivi del diritto all'esecuzione; inoltre, per espressa disposizione dell'art. 615, comma 2, c.p.c., la predetta opposizione può concernere la pignorabilità dei beni/crediti aggrediti *in executivis*.

La più recente giurisprudenza di legittimità ammette la possibilità di proporre l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. anche nei confronti del creditore intervenuto, contestandone non già la irrivalenza per carenza dei presupposti di ammissibilità (rispetto alla quale può essere avanzata opposizione ex art. 512 c.p.c.; Cass., 9 aprile 2015, n. 7107), bensì l'esistenza o anche solo l'ammontare del credito (Cass., 9 aprile 2015, n. 7108).

In altri termini, secondo la Suprema Corte non può essere necessariamente relegata alla fase distributiva (e all'opposizione ex art. 512 c.p.c.) una doglianza che investa l'*an* o il *quantum* dei crediti del procedente e degli intervenuti, fermo restando che i due rimedi sono tra loro alternativi: ciò significa che l'esecutato che intenda sollevare contestazioni relative a un creditore intervenuto di cui si presuma l'ammissione alla partecipazione alla distribuzione, può, in tempo precedente a quest'ultima, proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., oppure, a sua discrezione, attendere la fase distributiva per formulare le proprie doglianze, nei modi e per gli effetti dell'art. 512 c.p.c., al fine della restituzione di quanto conseguito dalla vendita o versato a seguito di conversione del pignoramento (Cass., 9 aprile 2015, n. 7108: “...il debitore non solo abbia, ma pure conservi la possibilità di contestare l'*an* e il *quantum* delle pretese creditorie contro di lui azionate sia prima, sia dopo (purché, beninteso, non ne sia decaduto per averla già invano esperita) l'inizio della fase di distribuzione”).

Il decreto legge n. 59 del 2016 introduce una barriera preclusiva alla proposizione dell'opposizione all'esecuzione.

Sotto il profilo processuale si osserva che ciò non impedirà al debitore di effettuare le medesime contestazioni nel corso del processo esecutivo, potendo le stesse essere svolte nella fase – comunque cruciale per i creditori – di distribuzione del ricavato dalla vendita.

In un'ottica sistematica, la norma si presta a possibili rilievi di incostituzionalità per violazione dell'art. 24 Cost., in quanto preclude all'esecutato la difesa per tutta la fase della liquidazione (che potrebbe essere anche molto lunga, dato che al provvedimento che dispone la vendita potrebbero seguire numerosi tentativi di vendita nel corso di anni).

Dal punto di vista pratico (e in relazione a quanto di seguito esposto), le novellate disposizioni non impediranno di promuovere opposizioni *ex art.* 617 c.p.c. – con istanza di sospensione del processo *ex art.* 618 c.p.c. – tese unicamente ad ottenere surrettiziamente il rinvio della gara.

A tal proposito, si osserva che la relazione che accompagna il decreto legge non specifica la *ratio legis*.

Può arguirsi che il legislatore abbia inteso porre rimedio a una diffusa pratica di abuso del processo, consistente nella presentazione di un'opposizione all'esecuzione (spesso inconsistente) il giorno stesso della gara o nei giorni immediatamente precedenti.

Infatti, la proposizione dell'opposizione e della correlata istanza di sospensione del processo esecutivo a ridosso dell'esperimento di vendita sfrutta lo strumento processuale per ostacolare lo svolgimento della gara e lucrare un rinvio della stessa (in alcuni casi, anche al solo fine di scoprire l'identità degli offerenti per "avvicinarli"); quando un siffatto ricorso viene presentato può accadere che:

- a) il giudice provveda immediatamente (con decreto, ai sensi dell'art. 625 c.p.c.) sull'istanza di sospensione respingendola e dando corso all'esperimento di vendita (o accogliendola perché fornita di *fumus boni iuris*);
- b) stante il rischio di un irreversibile effetto pregiudizievole per l'opponente derivante dall'aggiudicazione (la quale determinerebbe la definitiva perdita del bene da parte dell'esecutato anche in caso di successivo accoglimento della sua opposizione; cfr. Cass., Sez. Un., 28 novembre 2012, n. 21110), il giudice dell'esecuzione sia indotto, anche al fine di non incorrere in proprie responsabilità, ad una sospensione cautelativa poco meditata e ad un rinvio della gara;
- c) il giudice dell'esecuzione non abbia la materiale possibilità di provvedere sulla richiesta di sospensione, o perché impegnato in altre attività giurisdizionali o perché assente dall'ufficio o perché l'atto non gli viene trasmesso dalla cancelleria;
- d) quale ovvia conseguenza di una simile incertezza (e dell'effetto dell'aggiudicazione del cespite) il professionista delegato alla vendita disponga un rinvio interlocutorio della gara in attesa delle determinazioni giudiziali.

Il verificarsi dell'ipotesi *sub a)* (quella fisiologica) presuppone un ufficio organizzato e dotato di solerte personale amministrativo e richiede altresì un giudice dell'esecuzione concretamente disponibile e propenso ad adottare in pochi minuti un provvedimento idoneo a determinare irreversibilmente gli esiti della lite, nonché un professionista delegato in costante contatto con la cancelleria (per avere notizia della decisione assunta).

Al contrario, la soluzione offerta dal decreto legge n. 59 del 2016 non impedirà di avanzare infondate richieste di sospensione nell'imminenza dell'esperimento di vendita e determinerà comunque i medesimi ostacoli sopra indicati *sub b), c) e d)*: difatti, la novella non consente di paralizzare l'abuso del processo perpetrato tramite la proposizione di un'opposizione a ridosso della gara, dato che una clausola normativa permette di presentare l'opposizione *ex art.* 615 c.p.c. anche dopo le barriere preclusive qualora la stessa "*sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile*"

(e poco importa che tali fatti sopravvenuti non sussistano, dato che la verifica dell'infondatezza delle asserzioni dell'opponente avverrebbe in un momento successivo al lucrato rinvio).

Si ritiene che la *ratio legis* possa essere meglio perseguita non già prevedendo uno sbarramento preclusivo alla proposizione dell'opposizione esecutiva, bensì elidendo il potere del giudice di disporre la sospensione nel caso in cui questa sia domandata in prossimità della gara.

In altri termini, l'impossibilità di conseguire la sospensione della gara nell'imminenza del suo svolgimento di per sé varrà a sancire l'inutilità di un'istanza di sospensione strumentale al suo rinvio.

Pertanto, si ritiene che la norma sulla quale intervenire sia l'art. 624 c.p.c., che regola appunto la sospensione del processo esecutivo.

**PROPOSTE DI MODIFICA**

<b>Articolo 492 del codice di procedura civile (Forma del pignoramento)</b>		
<b>Testo previgente</b>	<b>Testo modificato dal d.l. 59/2016</b>	<b>Proposta di modifica</b>
<p>[1] Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.</p> <p>[2] Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.</p> <p>[3] Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un</p>	<p>[1] Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.</p> <p>[2] Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.</p> <p>[3] Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un</p>	<p>[1] Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.</p> <p>[2] Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.</p> <p>[3] Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un</p>

<p>quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.</p>	<p>quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. <del>Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.</del></p>	<p>quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.—<del>Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.</del></p>
<p>[4] Quando per la soddisfazione del creditore precedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.</p>	<p>[4] Quando per la soddisfazione del creditore precedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.</p>	<p>[4] Quando per la soddisfazione del creditore precedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.</p>
<p>[5] Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario,</p>	<p>[5] Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario,</p>	<p>[5] Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario,</p>

<p>trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.</p>	<p>trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.</p>	<p>trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.</p>
<p>[6] Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.</p>	<p>[6] Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.</p>	<p>[6] Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.</p>
<p>[7] Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di</p>	<p>[7] Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di</p>	<p>[7] Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di</p>

<p>conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.</p> <p>[8] Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.</p>	<p>conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.</p> <p>[8] Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.</p>	<p>conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.</p> <p>[8] Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.</p>
---	---	---

**Articolo 615 del codice di procedura civile (Forma dell'opposizione)**

Testo previgente	Testo modificato dal d.l. 59/2016	Proposta di modifica
<p>[1] Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è</p>	<p>[1] Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è</p>	<p>[1] Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è</p>

<p>contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.</p> <p>[2] Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.</p>	<p>contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.</p> <p>[2] Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.</p> <p><del>Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.</del></p>	<p>contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.</p> <p>[2] Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.</p> <p><del>Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.</del></p>
--	---	---

<b>Articolo 624 del codice di procedura civile (Sospensione per opposizione all'esecuzione)</b>		
Testo vigente	Testo modificato dal d.l. 59/2016	Proposta di modifica
<p>[1] Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.</p>		<p>[1] Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. <del>L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione.</del></p>

<p>[2] Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.</p> <p>[3] Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.</p> <p>[4] La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618.</p>		<p>Sull'istanza <b>tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito.</b></p> <p>[2] Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.</p> <p>[3] Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.</p> <p>[4] <del>La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618.</del> Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618.</p>
---	--	--

## EMENDAMENTO

L'articolo 4, comma 1, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a) all'articolo 624, primo comma, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'istanza di sospensione può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a trenta giorni prima dell'incanto; se l'istanza è proposta oltre il predetto termine, non può disporsi la sospensione dell'esecuzione. Sull'istanza tempestivamente presentata il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito.»»

L'articolo 4, comma 1, lettera l), è sostituito dal seguente:

«l) l'articolo 624, quarto comma, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al caso di sospensione del processo richiesta o disposta ai sensi dell'articolo 618.»»

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'EMENDAMENTO

Alla soppressione delle modifiche apportate agli artt. 492 e 615 c.p.c. corrisponde l'introduzione di variazioni all'art. 624 c.p.c. che:

- non ridisegnano i rapporti tra gli istituti dell'opposizione *ex art.* 615 c.p.c. e dell'opposizione *ex art.* 512 c.p.c.;
- evitano il rischio di limitare eccessivamente, con barriere preclusive molto anticipate, le garanzie di difesa dell'opponente (art. 24 Cost.);
- meglio consentono di perseguire l'obiettivo di sventare abusi dello strumento processuale volti a lucrare un rinvio della gara.

La proposta modifica non impedisce all'esecutato di contestare il diritto dei creditori di procedere ad esecuzione forzata in qualunque momento del processo e comprime il suo diritto di difesa soltanto con riguardo all'istanza di sospensione della procedura e per soli 30 giorni prima dello svolgimento della gara (o prima dell'incanto, nelle rare ipotesi in cui lo stesso potrebbe svolgersi).

La disposizione suggerita ricalca parzialmente il testo dell'art. 624-*bis* c.p.c., norma che fissa il termine (di 20 giorni) entro il quale le parti possono concordemente domandare la sospensione del processo.

L'istanza di sospensione del processo a seguito della proposizione di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) può essere presa in considerazione soltanto se presentata almeno 30 giorni prima dell'esperimento di vendita e, in tal caso, il giudice dell'esecuzione deve provvedere entro 10 giorni.

Se l'istanza di sospensione è tardivamente avanzata, si esclude il potere del giudice di disporre la sospensione e, conseguentemente, la gara non potrà che svolgersi regolarmente, senza alcun possibile rinvio.

La modifica apportata all'ultimo comma dell'art. 624 estende i predetti limiti alla richiesta di sospensione (*ex art.* 618 c.p.c.) conseguente all'opposizione agli atti esecutivi (art. 617), allo scopo di evitare che l'abuso del processo sia eseguito con tale strumento.

L'estensione delle disposizioni del comma secondo dell'art. 624 all'opposizione agli atti esecutivi corrisponde alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità (Cass., 30 agosto 2011, n. 17791).